

REGOLAMENTO (CEE) N. 2658/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 1988

che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1988/1989 nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2253/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 53, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 stabilisce che ogni anno venga fissato un prezzo di riferimento per il vino rosso e un prezzo di riferimento per il vino bianco; che tali prezzi di riferimento devono essere fissati in base ai prezzi d'orientamento dei tipi di vino da tavola rosso e bianco più rappresentativi della produzione comunitaria, maggiorati delle spese occasionate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati;

considerando che i tipi di vino da tavola rappresentativi della produzione comunitaria sono i tipi R I e A I definiti all'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87; che i prezzi d'orientamento loro applicabili che figurano nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2254/88 del Consiglio⁽³⁾ sono stati fissati allo stesso livello della campagna precedente;

considerando che, a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 822/87, devono essere fissati i prezzi di riferimento anche per i succhi d'uva (compresi i mosti) di cui ai codici NC 2009 60 e 2204 30 91 per i succhi d'uva (compresi i mosti d'uva) concentrati di cui ai codici NC 2009 60, 2204 30 91 e 2204 30 99 per i mosti di uve fresche mutizzati con alcole di cui alla nota complementare 4 a) del capitolo 22 della nomenclatura combinata, per i vini alcolizzati di cui alla nota complementare 4 b) del capitolo 22 della nomenclatura combinata nonché per i vini liquorosi di cui alla nota complementare 4 c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata,

considerando che inoltre, dovendosi fissare prezzi di riferimento particolari per i prodotti in funzione delle loro particolari caratteristiche o delle loro particolari utilizzazioni, è opportuno fissare prezzi di riferimento per i vini ottenuti dai vitigni Riesling o Sylvaner, nonché per i vini liquorosi destinati all'elaborazione di prodotti diversi da quelli di cui al codice NC 2004; che, infine, devono

essere calcolati gli importi forfettari corrispondenti alle spese normali di condizionamento, affinché siano maggiorati degli stessi importi i prezzi di riferimento dei vari prodotti nel caso in cui questi prodotti siano condizionati in recipienti di 2 litri o meno, oppure in recipienti di capacità superiore a 2 litri e non superiore a 20 litri;

considerando che i prezzi di riferimento all'ettolitro dei vini liquorosi devono essere fissati tenuto conto dei prezzi praticati all'interno della Comunità per questi prodotti; che taluni vini liquorosi dei codici NC 2204 21 35, 2204 21 39, 2204 29 35 e 2204 29 39, sono caratterizzati da un contenuto di estratto secco totale superiore ai limiti considerati normali; che, in applicazione delle norme del capitolo 22, nota complementare 3, punto B della nomenclatura combinata, tali vini liquorosi non sono classificati nella categoria corrispondente al loro titolo alcolometrico, ma nella categoria più elevata, e sono pertanto assoggettati all'osservanza di un prezzo di riferimento superiore a quello fissato per la categoria corrispondente al loro titolo alcolometrico; che, inoltre, il meccanismo di cui sopra non si applica a taluni vini liquorosi concorrenti classificati nei codici NC 2204 21 e 2204 29; che, visto il volume delle importazioni di tali vini, è opportuno fissare, per questi vini, prezzi di riferimento che garantiscano una eguaglianza di trattamento tra i diversi vini liquorosi;

considerando che l'articolo 53, paragrafo 1, quinto comma del regolamento (CEE) n. 822/87 prevede che il prezzo di riferimento può essere adattato per le parti geografiche non europee della Comunità; che per il momento la situazione del mercato esige tale adattamento soltanto del dipartimento francese d'oltremare della Réunion;

considerando che le spese, ad eccezione delle perdite, determinate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati e calcolate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 344/79 del Consiglio⁽⁴⁾ possono essere valutate forfettariamente; che tali spese e gli altri elementi considerati non hanno subito aumenti dopo l'ultima fissazione;

considerando che, nel fissare i prezzi di riferimento, è opportuno tener conto dei criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 344/79; che, tenuto conto degli obiettivi della politica vitivinicola comunitaria e del contributo che la Comunità intende apportare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, occorre fissare, per la campagna 1988/1989, i prezzi di riferimento agli stessi livelli della campagna precedente;

(¹) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(²) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 35.

(³) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 40.

(⁴) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 67.